



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 328 del 29/12/2022

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E PRODOTTI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 30/12/2022 AL 06/01/2023

IL SINDACO

PREMESSO CHE è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi, tra cui quello compreso a cavallo tra la fine e l'inizio di un nuovo anno;

PREMESSO inoltre che:

- ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore dei prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, e determinandone, in alcuni casi, anche il ferimento o la morte;
- possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall'accensione incontrollata di prodotti pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, anche ai sensi dell'articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

RILEVATO che, comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 11015/110 del 22.12.2018;

VISTI:

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente;
- il suddetto art. 57 che prevede: “ Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi”;
- gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), 674 (Getto pericoloso di cose), 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del codice penale;
- la L. n° 281 del 14/08/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo”;
- La legge n. 689 del 24.11.1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa
- il Regolamento Comunale per la tutela degli animali;

VISTO l'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

CONSIDERATA la necessità di intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica;

ORDINA E VIETA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere:

Su tutto il territorio comunale, dalla data del 30/12/22 al 06/01/2023, l'accensione ed i lanci di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita;

INFORMA

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale.

Le Forze di Polizia (locali e nazionali) sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia :

- affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo;
- pubblicata sul sito Internet Comunale;
- trasmessa a S.E. il Prefetto di Teramo, al Sig. Questore di Teramo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di Teramo.

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente Area 7

F.to Arch. Gianni Cimini

Teramo 29 dicembre 2022

IL SINDACO
Dott. Gianguido D'Alberto

Teramo, li 29/12/2022